
Novembre 30 2021

- Posted By: nicola.ferrara
- Commenti: 0

Nuove disposizioni normative in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico

Circ. n.1quinqies

[Cernusco S/N, 30 novembre 2021](#)

A TUTTO IL PERSONALE

CERNUSCO-MELZO

Oggetto: Nuove disposizioni normative in materia di obbligo vaccinale del personale scolastico

Si evidenziano e sintetizzano qui a seguire, a beneficio del personale scolastico, le disposizioni del D.L. 26 novembre 2021 n 172, in materia di obbligo vaccinale scolastico.

Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico.

L'obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose di richiamo.

Esso è da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 [entro 9 mesi, e non prima di 5, dal completamento del ciclo primario].

La vaccinazione costituisce **requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative** degli obbligati.

Il DS garantisce il rispetto dell'obbligo.

- **Verifica l'adempimento** del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie;

- Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, **invita, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione** [oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale], **ovvero la presentazione**

della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito.

In tale ultimo caso, il DS invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

- In caso di mancata presentazione della documentazione, **accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale** e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento determina **l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa**, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il DS provvede alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale (vale a dire l'ingresso a scuola senza vaccinazione) è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro.

PERTANTO:

Obbligo al 15 dicembre non vuol dire che a quella data tutto il personale dovrà avere prima, seconda e terza dose.

Il personale che ha già completato il percorso primario dovrà completarlo con l'assunzione della terza dose secondo i tempi previsti dal Ministero della Salute ed comunque entro **i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 [a partire dal quinto mese, ed entro il nono dal completamento del ciclo primario]**.

Il personale non ancora vaccinato può invece :

- avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose [scelta consigliata]
- attendere l'invito da parte del DS a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa o comunque l'insussistenza dell'obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato), o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale; o infine presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest'ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall'invito). Quindi , il docente che prenota la prima dose di vaccino con appuntamento dopo il 15

dicembre potrà lavorare, ma in attesa della vaccinazione e del green pass dovrà effettuare il tampone ogni 48 ore (e sarà invitato dal DS a produrre idonea documentazione di avvio/conclusione del percorso).

Sulla base di quanto precede, nei prossimi giorni la Dirigenza procederà agli accertamenti richiesti, le cui modalità comunicate con apposita circolare *[non inviare alcunché autonomamente]*.

Si consiglia il personale di attivarsi nei termini richiesti dalla normativa suddetta, preconstituendo la documentazione di scopo.

Il Dirigente Scolastico

Nicola Ferrara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Anno Scolastico: 2021/22

Riferimento ufficiale: circ. 1quinqies

amministrazione trasparente: [Circolari](#) [1]

Source URL: <https://old.ipsiacernusco.edu.it/node/1780?page=57>

Links

[1] <https://old.ipsiacernusco.edu.it/taxonomy/term/54>